

TAR Puglia, Sezione II Lecce - Sentenza 29/07/2004 n. 5591
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

La stazione appaltante è tenuta a constatare che la classifica riportata nella certificazione di qualità corrisponda a quella richiesta, così come la stazione appaltante deve verificare se la classifica e la categoria di cui all'art. 3 ed all'allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., riportate nell'attestazione SOA, corrispondano a quelle indicate nel bando di gara, senza che ciò implichi il sindacato sul contenuto delle certificazioni medesime. In particolare, relativamente ad imprese non in possesso della certificazione di qualità per il settore di accreditamento EA 28 (ossia quello che riguarda le imprese di costruzione), rilevante nell'appalto, ma solo per il settore EA 17 (che riguarda le imprese che operano nel campo della costruzione e montaggio di carpenteria metallica, componenti strutturali in acciaio o metallo, finiture di opere generali in materiali metallici e plastici, demolizione di opere), si è ritenuto che i processi produttivi utilizzati da un'impresa operante nel settore delle costruzioni presentano profili problematici del tutto diversi da quelli propri di un'impresa che, ad esempio, produce il calcestruzzo o, come nel caso di specie, carpenteria metallica e altre componenti strutturali in acciaio o metallo. Ciò non significa che l'impresa in possesso di certificazione di qualità per un settore diverso dall'EA 28 non sia in grado di eseguire lavori pubblici, ma che essa, per lo specifico settore, non possiede la certificazione di qualità, il che implica il mancato possesso di un requisito che, ai sensi della vigente legislazione sui lavori pubblici, è richiesto a pena di esclusione. Non ha rilievo la circostanza che il bando di gara non dispone nulla circa il settore di accreditamento che deve risultare dalla certificazione di qualità; infatti, una volta assodato che la normativa tecnica volontaria sulla certificazione di qualità si applica ex se alla materia dei lavori pubblici (per espressa disposizione dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.), è evidente che il mancato possesso di adeguata certificazione di qualità in capo ad un'impresa possa essere rilevata o dalla stazione appaltante o da una delle imprese partecipanti alla gara.